

COMUNE DI LARI
Provincia di Pisa



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE E TRANSITORIE IN LUOGO
PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Sandro Bimbi

ADOZIONE:
Delibera C.C. N.° 16 del 02.03.2004

APPROVAZIONE:
Delibera C.C. N.° 62 del 29.09.2004

PUBBLICAZIONE:
B.U.R.T. N. 44 del 03.11.2004

Revisione: 00 Data: 27.02.2004

IL SINDACO
Ivan Mencacci

IL SEGRETARIO
Dr. Aniello Striano

INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Ordinanze
- Art. 4 - Aree adibite allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- Art. 5 - Autorizzazione in deroga
- Art. 6 - Situazioni di emergenza
- Art. 7 - Attività rumorose svolte in cantieri edili, stradali o assimilabili
- Art. 8 - Attività rumorose temporanee in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- Art. 9 - Attività e manifestazioni rumorose temporanee, ovvero mobili, ovvero all'aperto svolte al di fuori delle aree appositamente destinate a tale scopo.
- Art. 10 - Intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive, circoli privati, bar, ristoranti e assimilati.
- Art. 11 - Altre attività rumorose temporanee
- Art. 12 - Sanzioni amministrative

ALLEGATI

Art. 1 *Definizioni*

- (1) Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del punto precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edificio o insediamenti aziendali.

Art. 2 *Campo di applicazione*

- (1) Le attività temporanee disciplinate dal presente regolamento sono:
- cantieri edili e assimilabili;
 - cantieri stradali e assimilabili;
 - manifestazioni svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali spettacoli, concerti, sagre, feste paesane, mostre, fiere, luna park e assimilabili, cinema all'aperto;
 - intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive, circoli privati, bar, ristoranti ed assimilabili, svolti a supporto dell'attività principale autorizzata;
 - utilizzazione di macchine per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e assimilabili, per l'esecuzione dei lavori del terreno, di manutenzione e di lavorazioni colturali inerenti la conduzione e coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali;
 - pubblicità fonica.

Art.3
Ordinanze

- (1) Al fine di tutelare la salute pubblica, il Sindaco può disporre con ordinanza motivata particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di particolari forme di contenimento delle emissioni sonore per le attività di cui al presente regolamento. Il Sindaco può inoltre disporre con ordinanza motivata limiti di orario e di emissione sonora per lo svolgimento di attività rumorose temporanee non specificatamente considerate nel presente regolamento.

Art.4
Aree adibite allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

- (1) Le aree adibite allo svolgimento di attività del tipo manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, temporanee e transitorie, sono riportate nella cartografia facente parte del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (nel seguito denominato PCCA).
L'individuazione di tali aree è stata effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla D.C.R.T. 22 febbraio 2000 n° 77, Parte 1ª punto 8.

Art.5
Autorizzazione in deroga

- (1) Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
- (2) Non sono concesse deroghe per lo svolgimento di attività rumorose temporanee in aree ubicate nel raggio di 50 metri da edifici scolastici quando concomitanti con l'orario scolastico.
Nel caso di cantieri edili, stradali o assimilabili in prossimità di scuole o case di cura dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 7.
- (3) I limiti di rumorosità delle deroghe, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Quando non specificato altrimenti, questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.
Il parametro di misura e riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A misurato conformemente a quanto prescritto dal DMA 16.03.98.
Quando non specificato altrimenti è sempre implicita la deroga al criterio differenziale. Inoltre non si applicano le penalizzazioni previste per la presenza di componenti tonali, in bassa frequenza o impulsive.

Art.6
Situazioni di emergenza

- (1) Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa tacita autorizzazione in deroga agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- (2) Gli avvisi della Pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile, sono esclusi dal rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento

Art. 7

Attività rumorose svolte in cantieri edili, stradali o assimilabili

- (1) Nei cantieri edili, stradali o assimilabili che prevedono l'utilizzo di macchine rumorose ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi che comportino il superamento dei limiti di zona previsti dal PCCA (vedere Allegato A e Allegato B), dovrà essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cantiere.

La durata massima dei lavori per cui si rilascia l'autorizzazione in deroga è di 20 giorni lavorativi (cioè giorni feriali escluso il sabato).

Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

- (2) Le macchine e gli impianti rumorosi dovranno essere sempre collocati in modo da minimizzare il rumore emesso verso soggetti potenzialmente disturbabili. Per l'uso di attrezzature di lavoro non specificatamente regolamentate a livello acustico dalla normativa vigente, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'emissione sonora derivante dal loro uso. Sono vietate tutte le modifiche che comportano maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter ai macchinari).
- (3) Se l'attività rispetta le condizioni riportate nella tabella 1 dell'Allegato C, la richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che affermi il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento. L'attività si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale (silenzio-assenso) entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione. Resta la facoltà di rilascio successivo da parte dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
- (4) In caso di cantieri che non rispettano uno o più delle condizioni indicate nella tabella 1 dell'Allegato C, alla richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98 che contenga:
 - la durata prevista del cantiere e l'articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
 - una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
 - un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, su parere della ASL, entro 25 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato.

Art. 8

Attività rumorose temporanee in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

- (1) Per lo svolgimento di manifestazioni e attività rumorose temporanee all'interno delle aree appositamente destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto dovrà essere sempre richiesta autorizzazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- (2) Nel caso in cui l'attività rispetti i limiti previsti dal PCCA oppure rispetti le condizioni riportate nella tabella 2 dell'Allegato C, la richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che affermi il rispetto delle condizioni stabilite per l'area nel presente regolamento ed un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo. La manifestazione si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale (silenzio-assenso) entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione. Resta la facoltà di rilascio successivo da parte dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
- (3) Nel caso in cui l'attività non rispetti uno o più delle condizioni riportate nella tabella 2 dell'Allegato C, dovrà essere richiesta di autorizzazione in deroga.

Alla richiesta devono essere allegati una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 LR 89/98 che contenga:

- la durata della manifestazione e la sua articolazione temporale;
- una stima dei livelli di rumore che saranno raggiunti nel corso della manifestazione e loro durata nel tempo con riferimento alle singole attività;
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- specificazione dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, su parere della ASL, entro 25 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato.

Art. 9

Attività e manifestazioni rumorose temporanee, ovvero mobili, ovvero all'aperto svolte al di fuori delle aree appositamente destinate a tale scopo.

- (1) Per lo svolgimento di manifestazioni e attività rumorose temporanee al di fuori delle appositamente individuate allo scopo, dovrà essere sempre richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività
- (2) Nel caso in cui l'attività rispetti i limiti previsti dal PCCA oppure rispetti le condizioni riportate nella tabella 3 dell'Allegato C, la richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che affermi il rispetto delle condizioni stabilite per l'area nel presente regolamento e un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo.
La manifestazione si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale (silenzio-assenso) entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione. Resta la facoltà di rilascio successivo da parte dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

- (3) Nel caso in cui l'attività non rispetti uno o più condizioni tra quelle indicate in tabella 3 dell'Allegato C, alla richiesta di autorizzazione in deroga deve essere allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR 89/98 che contenga:
- la durata della manifestazione e la sua articolazione temporale;
 - una stima dei livelli di rumore che saranno raggiunti nel corso della manifestazione e loro durata nel tempo con riferimento alle singole attività;
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - specificazione dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
- L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, su parere della ASL, entro 25 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato.
- (4) Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse autorizzazioni per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro. Dal conteggio di cui sopra devono essere escluse le autorizzazioni relative ad attività che rispettano i limiti previsti dal PCCA.

Art. 10

Intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive, circoli privati, bar, ristoranti e assimilati.

- (1) Le attività quali Intrattenimenti danzanti o musicali svolti presso pubblici esercizi, strutture ricettive, circoli privati, bar, ristoranti e assimilati, svolte a supporto dell'attività principale autorizzata sono considerate a carattere temporaneo quando non esercitate per più di 20 giorni all'anno e con una frequenza settimanale non superiore a 2 giorni.
- (2) Per lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al punto precedente, dovrà in ogni caso essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- (3) Nel caso in cui l'attività rumorosa a carattere temporaneo rispetti i limiti previsti dal PCCA oppure rispetti le condizioni riportate nella tabella 3 dell'Allegato C, la richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che affermi il rispetto delle condizioni stabilite per l'area nel presente regolamento, un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo ed infine una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- L'attività si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale (silenzio-assenso) entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione. Resta la facoltà di rilascio successivo da parte dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

- (4) Nel caso in cui l'attività rumorosa a carattere temporaneo non rispetti uno o più condizioni tra quelle indicate in tabella 3 dell'Allegato C, alla richiesta di autorizzazione in deroga deve essere allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art.16 della 16 LR 89/98 che contenga:
- la durata della manifestazione e la sua articolazione temporale;
 - una stima dei livelli di rumore che saranno raggiunti nel corso della manifestazione e loro durata nel tempo con riferimento alle singole attività;
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - specificazione dei limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
- L'Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, su parere della ASL, entro 25 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato.
- (5) I giorni di attività temporanea così come definiti nel presente articolo sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero massimo di giorni di autorizzazione erogabili all'interno delle aree di cui all'art. 9, punto (4).

Art. 11

Altre attività rumorose temporanee

- (1) Utilizzo di macchine e attrezzature rumorose ed in genere esecuzione di lavori rumorosi nell'ambito di lavorazioni di giardinaggio, della conduzione e coltivazione agricole, della silvicoltura e dell'allevamento di animali: è consentito in deroga ai limiti previsti dal PCCA nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
- Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente nonché conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
- (2) Pubblicità fonica: la pubblicità fonica è consentita solo in forma itinerante nei giorni feriali, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, e nei giorni festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
- Il limite di emissione sonora è pari a 80 dB(A) misurati a veicolo fermo con motore acceso al minimo. La misura deve essere fatta a 1.50 metri di altezza dal terra e a distanza di 2 m dal veicolo a bordo strada, in campo libero emisferico. La pubblicità fonica non è consentita nel raggio di 100 metri da edifici scolastici e case di riposo. Il numero di passaggi consentiti al giorno sulla stessa strada non può essere superiore a 3. La pubblicità fonica è soggetta a richiesta di autorizzazione che dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività in oggetto e un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo. L'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione è il Corpo di Polizia Municipale. La richiesta dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'attività. L'attività si intende tacitamente autorizzata se non è comunicato il diniego con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale (silenzio-assenso) entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione. Resta la facoltà di rilascio successivo da parte dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

Art. 12
Sanzioni amministrative

- (1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.17 della L.R. n. 89/98.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

*Limiti massimi
[Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

*Limiti massimi
[Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITA'

*Limiti massimi
[Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

TABELLA 1***CANTIERI - LIMITI PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA***

Orario	Dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Giorni	Tutti i giorni feriali, escluso il sabato
Durata	Massimo 5 giorni complessivi (intesi come giorni in cui l'attività svolta comporta il superamento dei limiti di zona definiti dal PCCA)
Ubicazione	In aree di Classe III, IV e V, ammesso che non siano ubicati in prossimità di scuole, ospedali e case di cura.
Limiti di emissione	70 dB(A) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazione interna)
Note	<ul style="list-style-type: none"> - Non si applica il limite differenziale - Non si applicano le penalizzazioni previste per la presenza di componenti tonali, in bassa frequenza o impulsive

TABELLA 2***LIMITI PER ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE IN AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO INDIVIDUATE NEL PCCA***

Orario	Dalle ore 10.00 alle 24.00
Giorni	Tutti
Durata	Qualunque periodo
Limiti di emissione	<p>All'interno dell'area (in prossimità di recettori sensibili):</p> <p>70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00</p> <p>65 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00</p> <p>All'esterno dell'area: limiti di zona previsti dal PCCA</p>
Note	<ul style="list-style-type: none"> - Non si applica il limite differenziale - Non si applicano le penalizzazioni previste per la presenza di componenti tonali, in bassa frequenza o impulsive

TABELLA 3***LIMITI PER ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE, OVVERO MOBILI, OVVERO ALL'APERTO SVOLTE AL DI FUORI DELLE AREE APPOSITAMENTE DESTINATE A TALE SCOPO.***

Orario	Dalle ore 10.00 alle 24.00
Giorni	Tutti
Durata	Non superiore a 3 giorni complessivi
Limiti di emissione	<p>70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00</p> <p>60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00</p>
Note	<ul style="list-style-type: none"> - Non si applica il limite differenziale - Non si applicano le penalizzazioni previste per la presenza di componenti tonali, in bassa frequenza o impulsive